

AREA SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 46, 47 e 48 del vigente Statuto Comunale, approvato con propria deliberazione n. 7 del 22/03/2016 e successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 37 del 14/09/2017 e n. 20 del 06/04/2021, esecutive a termini di legge, che disciplinano l'istituto del Referendum Comunale;

Richiamato, in particolare, l'art. 47, comma 3, che demanda ad apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, la disciplina di dettaglio di detto istituto di partecipazione popolare;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto che assolve a quanto sopra;

Dato atto che lo stesso è stato esaminato in più sedute della conferenza dei Capigruppo Consiliari;

Dato atto altresì che con deliberazione consiliare n. 27 del 07/04/1993, esecutiva, il Comune si dotava già di un regolamento sui referendum correlato alla normativa e allo Statuto Comunale allora vigenti, ad oggi, superati;

Richiamati gli art. 6,8 e 42 del TUEL;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali in data 22/06/2021;

Visto il parere del Segretario Generale, che ha curato il presente procedimento, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del suddetto TUEL;

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

espressi in forma palese, a mezzo appello nominale nelle risultanze agli atti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dei Referendum Comunali nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A";
2. di precisare che il regolamento, come sopra approvato, sostituisce il regolamento approvato con propria deliberazione n. 27 del 07/04/1993;
3. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore trascorsi 15 giorni successivi al termine di affissione all'albo pretorio.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRANDO GIUSEPPE)
con firma digitale**

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del -----

Sommario

Titolo Primo: Referendum	3
Disposizioni generali.....	3
Articolo 1: Definizioni	3
Articolo 2: Referendum comunali	4
Articolo 3: Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.	4
Articolo 4: Presentazione della proposta di Referendum da parte di cittadini.	4
Articolo 5: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.	5
Articolo 6: Decisione del Collegio dei Garanti.	6
Articolo 7: Raccolta, deposito e verifica delle firme.....	7
Articolo 8: Iniziativa referendaria del Consiglio Comunale.	8
Titolo secondo: Indizione dei Referendum	8
Articolo 9: Indizione e data di effettuazione dei referendum comunali.....	8
Articolo 10: Disciplina della propaganda referendaria.....	8
Titolo Terzo: Svolgimento del Referendum	9
Articolo 11: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.	9
Articolo 12: Schede per il Referendum popolare comunale.	9
Articolo 13: Uffici Elettorali.....	9
Articolo 14: Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione...	10
Articolo 15: Scrutinio ed esito della votazione.....	10
Articolo 16: Risultato della consultazione e sua proclamazione.....	11
Articolo 17: Validità ed effetti del referendum.....	11
Articolo 18: Spese.....	11
Articolo 19: Norma di rinvio	12

Titolo Primo: Referendum

Disposizioni generali

Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato dei Garanti.

Ciascun referendum deve avere ad oggetto un solo quesito. Ogni quesito deve essere formulato secondo criteri di chiarezza, univocità ed omogeneità tenendo conto dell'esito finale della richiesta. È univoco quando appare evidente quale disciplina risulterebbe per effetto dell'accoglimento della richiesta referendaria.

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) *Autenticazione di firma*: l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- b) *Dichiarazione di ammissibilità*: la decisione con cui il Collegio dei Garanti accerta che la proposta di referendum presentata è ammissibile;
- c) *Dichiarazione di procedibilità*: l'atto con cui gli Uffici comunali accertano la regolarità delle firme richieste per la proposta e la richiesta di referendum;
- d) *Foglio vidimato*: il foglio, di dimensione uguale a quello della carta bollata, che deve contenere, sulla prima facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito della proposta referendaria completo di ogni elemento necessario. Il foglio deve essere presentato all'Ufficio comunale competente, a cura del promotore/dei promotori o del proponente/dei proponenti, per l'apposizione del timbro, della data e della firma del funzionario vidimante e deve essere utilizzato per la raccolta delle firme, ove richiesto dal presente Regolamento;
- e) *Numero minimo di firme richieste*: il numero di firme di cittadini titolari del diritto di iniziativa popolare o di referendum, necessarie per attivare le diverse fasi dei procedimenti relativi alla richiesta di referendum;
- f) *Proposta di referendum*: l'atto con cui un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di referendum;
- g) *Richiesta di referendum*: l'atto con cui un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di referendum su un quesito già dichiarato ammissibile da parte dal Collegio dei Garanti.
- h) *Promotore/Promotori*: il soggetto/i soggetti che attiva/attivano la proposta di referendum popolare comunale avente/i i requisiti indicati al successivo art. 3;
- i) *Referendum abrogativo*: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'eliminazione totale o parziale, dall'ordinamento comunale, di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale;
- j) *Referendum consultivo*: la consultazione elettorale con cui viene espresso un orientamento o una scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale;
- k) *Referendum propositivo*: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'adozione di un atto, di un provvedimento o di un parere su materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale;

- l) Conteggio dei termini: ove non diversamente specificato (ad es. "lavorativi") il conteggio dei giorni si intende effettuato secondo il calendario comune. Per i termini scadenti in giorno festivo, gli stessi intendono prorogati al primo giorno feriale successivo;

Articolo 2: Referendum comunali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali previsti negli articoli 46, 47 e 48 dello Statuto Comunale.
2. A norma dei citati articoli sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi su materie di competenza comunale.
3. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale riguardanti atti adottati o da adottarsi da organismi politici collegiali attinenti alla tutela di interessi generali. Non può essere sottoposto a referendum quanto previsto all'art. 46 comma 6;

Articolo 3: Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.

Hanno diritto a promuovere i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo:

- a) i cittadini iscritti nelle relative liste elettorali del Comune di San Donato Milanese alla data di presentazione della proposta;
- b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di San Donato Milanese iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197;

Articolo 4: Presentazione della proposta di Referendum da parte di cittadini.

1. Il Promotore/i promotori devono presentare richiesta scritta al Sindaco, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato ai sensi del successivo comma 3. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento, trasmette all'ufficio elettorale richiesta per la verifica delle sottoscrizioni.
2. La richiesta deve inoltre contenere:
 - a) almeno 100 firme, di cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, autenticate a sensi di legge, previste dall'art. 46, comma 1 dello Statuto comunale ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti.;
 - b) una relazione illustrativa della proposta di referendum;
 - c) indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica delle persone proponenti, per le comunicazioni previste dal Regolamento.
3. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare:
 - a) nel caso di **referendum consultivo**: l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;

- b) nel caso di **referendum propositivo**: l'atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
 - c) nel caso di **referendum abrogativo**: la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione dall'ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.
 - d) in entrambi i casi citati dai commi a) e b) del presente punto, si intende inammissibile la proposta di referendum consultivo o propositivo riguardanti deliberazioni già adottate da parte del Consiglio Comunale o della Giunta. Tale divieto è da intendersi come meccanismo di sterilizzazione di qualsiasi azione volta a piegare i suddetti strumenti a finalità abrogative, distorcendo la natura stessa di questi istituti che, invece, devono essere intesi come strumenti di iniziativa e non di revoca o cassazione di disposizioni vigenti.
4. L'Ufficio elettorale comunale effettua il riscontro circa il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, sia sotto il profilo dell'autenticazione sia dell'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Sindaco, quindi trasmette l'esito dei riscontri effettuati al Sindaco che ne informa i proponenti.
 5. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l'Ufficio elettorale comunale invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di 20 (venti) giorni di cui al comma 4 si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'Ufficio elettorale comunale dichiarata l'improcedibilità della richiesta di referendum trasmetterà l'esito dei riscontri effettuati al Sindaco che ne informa i proponenti.
 6. Nel caso di referendum abrogativo l'Ufficio Elettorale comunale verifica, altresì, che non sia decorso il termine di 120 giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l'improcedibilità ai soggetti interessati.

Articolo 5: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.

1. Accertata la regolarità delle firme presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 4 e 5, il Sindaco provvede ad inoltrare la proposta di referendum ai Dirigenti delle Aree competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima proposta referendaria, intesa come analisi della corretta applicazione di norme, regole e principi di natura tecnica e giuridica e di sostenibilità economica e finanziaria, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.
2. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende

incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.

3. La proposta di Referendum è, quindi, trasmessa dal Sindaco, al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità tecnica e contabile. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.

Articolo 6: Decisione del Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei Garanti da costituirsi entro il termine di cui all'articolo precedente dichiara motivatamente la inammissibilità della proposta di Referendum nei seguenti casi:
 - a) quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nella esclusiva competenza del Comune;
 - b) quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all'articolo 46, dello Statuto comunale;
 - c) quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto;
 - d) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 5 abbia avuto esito negativo e, in base a proprie autonome valutazioni, ritenga di confermare tale esito;
 - e) quando il quesito referendario comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.
2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.
3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, comma 3.
4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura del Sindaco nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di San Donato Milanese, unitamente al testo del quesito referendario.
5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla proposta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile previa formale comunicazione al Collegio dei Garanti che, in tal caso, sospende le sue valutazioni. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 3 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.

6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 4, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.

Articolo 7: Raccolta, deposito e verifica delle firme.

1. Nei 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione di ammissibilità della proposta di referendum, i Promotori provvedono a consegnare all'Ufficio Elettorale i fogli da vidimare per la raccolta delle firme previste, per ogni tipologia di referendum, dall'art. 46, dello Statuto comunale.
2. Il foglio deve contenere nella prima pagina, oltre al testo della proposta referendaria approvata dal Collegio dei Garanti, lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell'Ufficio Elettorale e recare, altresì, le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. I fogli vengono vidimati dall'Ufficio Elettorale entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro presentazione. La raccolta delle firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l'Ufficio Elettorale nel termine dei 120 (centoventi) giorni previsto dall'art. 46, dello Statuto comunale decorrenti dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito delle firme, l'Ufficio Elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:
 - o del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati;
 - o dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali, informandone il Sindaco.
4. Il Sindaco dà comunicazione dell'esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.
5. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio Elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il restante termine, in giorni, dato dai giorni già consumati per la raccolta delle firme e i 120 (centoventi) giorni previsto dal precedente comma 2.
6. Ove il termine di 120 (centoventi) giorni sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio Elettorale comunale comunica al Sindaco l'esito. Il Sindaco dichiara l'improcedibilità della richiesta di referendum comunicandola ai soggetti interessati. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.

7. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale e pubblicato sul Portale del Comune di San Donato Milanese.

Articolo 8: Iniziativa referendaria del Consiglio Comunale.

In caso di Referendum popolare d'iniziativa del Consiglio Comunale, la decisione in merito all'ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.

Titolo secondo: Indizione dei Referendum

Articolo 9: Indizione e data di effettuazione dei referendum comunali.

1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno 80 (ottanta) giorni prima della consultazione stessa e devono svolgersi annualmente in una sola tornata, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in quello compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre.
2. I Referendum non possono aver luogo in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di Legge. Negli altri casi, se un'altra votazione che coinvolge gli elettori del Comune di San Donato Milanese è già stata convocata, i Referendum sono convocati nella stessa data.
3. Il Comune informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale del Comune di San Donato Milanese.
4. Dell'indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali quotidiani, scelti tra quelli più diffusi sul territorio milanese.

Articolo 10: Disciplina della propaganda referendaria.

Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Titolo Terzo: Svolgimento del Referendum

Articolo 11: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.

1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto dallo Statuto del Comune di San Donato Milanese ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, ai cittadini appartenenti agli Stati dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197.
2. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.
3. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione sulla base dell'appartenenza alla lista elettorale o all'elenco di sezione trasmessi all'Ufficio stesso, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente Ufficio Elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, nella lista elettorale o nell'elenco di sezione.

Articolo 12: Schede per il Referendum popolare comunale.

1. Le schede per il Referendum popolare comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.
4. In caso di referendum consultivo, se il Consiglio comunale ha deliberato uno o più quesiti alternativi, la scheda deve contenere tutti i quesiti oggetto del referendum, con l'indicazione se trattasi del quesito di iniziativa popolare o di iniziativa del Consiglio comunale; il cittadino vota tracciando sulla scheda un segno in corrispondenza del quesito prescelto.
5. In caso di referendum propositivo se il Consiglio comunale ha deliberato una controproposta, la scheda deve contenere entrambe le proposte oggetto di referendum, con l'indicazione se la proposta è di iniziativa popolare o del Consiglio comunale; il cittadino vota tracciando sulla scheda un segno in corrispondenza del quesito prescelto.

Articolo 13: Uffici Elettorali.

1. L'Ufficio Elettorale di sezione, ai fini del Referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. Per le sezioni nella cui circoscrizione

rientrano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o vi siano elettori con diritto al voto domiciliare, è nominato un ulteriore scrutatore.

2. I componenti degli Uffici Elettorali hanno diritto ad una indennità pari al 50% di quella prevista per i componenti degli Uffici ai fini della elezione del Consiglio Comunale.

Articolo 14: Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione.

1. Il giorno della votazione l'Ufficio Elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'apertura delle votazioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.
3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai Promotori e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dai Promotori o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 15: Scrutinio ed esito della votazione.

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.
2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
3. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.
4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.

Articolo 16: Risultato della consultazione e sua proclamazione.

1. L'Ufficio Elettorale centrale, nominato dal Sindaco, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.
2. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio e sul Portale del Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Articolo 17: Validità ed effetti del referendum

1. Il referendum consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti che hanno partecipato al 1° turno dell'ultima consultazione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
2. Il referendum propositivo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti di cui sopra;
3. Il referendum abrogativo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti di cui sopra.
4. Per qualsiasi referendum (consultivo, propositivo, abrogativo) il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. L'esito del referendum consultivo non è vincolante, ma il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione se intende conformarsi al risultato o se intende discostarsi.
6. L'esito del referendum propositivo e abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale sono tenuti a prendere atto con apposito provvedimento assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum.
7. L'esito favorevole del referendum propositivo dovrà essere disciplinato da specifici atti amministrativi che formalizzeranno e concretizzeranno sotto il profilo amministrativo - gestionale la volontà popolare espressa con il referendum.

Articolo 18: Spese

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune che con apposito atto impegna gli stanziamenti necessari ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale. Il Consiglio comunale individua gli stanziamenti necessari per la copertura delle spese per lo svolgimento del referendum, operando le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 19: Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di consultazioni referendarie nazionali.